

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 Maggio 2012 in Terni presso la sede di ANCE TERNI

Tra

ANCE TERNI rappresentata dal Presidente Paolo Ratini coadiuvato da Paolo Meriziola, Eugenio Montagna Baldelli, Maurizio Celi e Enzo Marinelli con l'assistenza di Maurizio Cenci e Paolo Ferranti

E

la FILCA-CISL rappresentata da Enrico Borri e Marco Fazioli

la FILLEA-CGIL rappresentata da Andrea Farinelli, Cristiano Costanzi e Paolo Sciaboletta

la FENEAL-UIL rappresentata da Stefano Paloni, Nando Argilli e Federico Foiano Natalini

a conclusione degli incontri in precedenza tenutisi si è pervenuti alle seguenti intese per il rinnovo del contratto integrativo provinciale del settore delle costruzioni nella Provincia di Terni così come previsto dall'articolo 38 del CCNL 19 aprile 2010 sottoscritto tra le stesse parti firmatarie del presente accordo.

PARTE GENERALE

RELAZIONI INDUSTRIALI E SISTEMA DEGLI ENTI BILATERALI

Le parti ribadiscono l'impegno a sviluppare un avanzato modello di relazioni industriali in una logica di confronto e costante dialogo al fine di favorire e sostenere le esigenze di sviluppo del settore nel territorio ciò anche al fine di affrontare meglio questioni che riguardano le politiche di settore.

Le dimensioni della crisi, con la conseguente drastica riduzione della massa salari e dei contributi versati, unita ai processi di innovazione e di cambiamento che hanno investito in generale tutta la Società e l'economia nazionale, gli stessi modelli sociali e culturali e in particolare il settore delle costruzioni, impongono alle parti sociali un'ampia riflessione sul sistema degli Enti bilaterali. E ciò soprattutto al fine di far diventare il sistema degli Enti uno strumento di politiche industriali coerenti con gli obiettivi di qualificazione complessiva del settore.

Le parti ribadendo l'importanza e la positività dell'esperienza della bilateralità, sottolineano la necessità di realizzare intese che consentano di lavorare alla ricerca di sinergie, di processi di armonizzazione e semplificazione in tutto il sistema a livello regionale, confermano altresì la necessità di procedere ad un miglioramento e rinnovamento qualificato e sostanziale, sia nei contenuti che nelle forme, delle assistenze e dei servizi a favore dei lavoratori e delle imprese; le parti, inoltre, ribadiscono l'intenzione di fare del sistema degli enti un fondamentale strumento di lotta al lavoro irregolare e di qualificazione del settore anche attraverso specifici accordi relativi a meccanismi premiali più avanti definiti nel presente documento.

Per ciò che riguarda la congruità della manodopera le parti si impegnano, nel rispetto alla normativa e ai contratti nazionali e regionali e delle disposizioni provenienti dagli Organismi nazionali, a

sviluppare e a ricercare quelle sinergie necessarie affinché le Casse Edili operino con criteri analoghi.

Per il raggiungimento di questi obiettivi le parti sociali si faranno promotrici di tali iniziative anche con il supporto tecnico della Cassa Edile la quale potrà operare, se lo ritiene opportuno, all'interno della CNCE per sperimentare eventuali novità provenienti dall'Organismo nazionale.

Le parti sociali, tenendo anche conto dell'evoluzione contrattuale prevista dal CCNL Nazionale, si impegnano sulla base di specifiche intese a favorire un processo di innovazione, razionalizzazione e integrazione del sistema degli Enti bilaterali.

L'obiettivo è quello di arrivare, entro la vigenza del contratto ad una riorganizzazione del sistema bilaterale.

Allo scopo entro 30 giorni dalla firma del presente contratto, le parti sociali nominano un'apposita Commissione la quale formulerà tassativamente entro la vigenza del presente contratto, ipotesi riorganizzative, con relativi tempi di attuazione, che verranno sottoposte alle parti sociali per una valutazione complessiva e definitiva.

La Commissione di cui al precedente capoverso è impegnata a realizzare un protocollo secondo i criteri previsti dal ccnl, nel rispetto degli statuti e dell'autonomia dei singoli Enti, per le assunzioni e la mobilità del personale negli Enti bilaterali.

PRESTAZIONI CASSA EDILE, SCUOLA EDILE E C.P.T.

Le prestazioni della Cassa Edile, Scuola Edile e C.P.T. sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali (ANCE, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL) e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Terni aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Viene convenuto che per tutte le prestazioni previste a favore dei lavoratori iscritti, le ore del semestre immediatamente precedente alla richiesta di prestazione vengono elevate ad ore 850, computate con il criterio previsto nel regolamento della anzianità professionale (APE). In tale computo rientrano le ore regolarmente denunciate di Cassa integrazione guadagni per carenza di lavoro.

Viene convenuto che il nuovo massimale per l'assicurazione infortuni extra lavoro sarà pari ad € 40.000,00 per il caso di morte ed invalidità permanente.

Viene convenuto che la prestazione denominata "assegno per figli studenti a carico" viene trasformata in una borsa di studio da assegnare ai figli degli iscritti che frequentano la scuola primaria, secondaria, superiore e universitaria, che si sono distinti negli studi, intendendosi come tali quelli che hanno riportato una media voto pari o superiore a 7 o equivalenti valutazioni. La prestazione consisterà in un buono acquisto del valore di cui alla tabella allegata, da spendere in esercizi convenzionati.

VALORE DEI BUONI ACQUISTO	
<i>TIPOLOGIA ISTITUTO</i>	VALORE BUONO ACQUISTO
ELEMENTARI	€ 45,00
MEDIE INFERIORI	€ 110,00

MEDIE SUPERIORI	€ 230,00
UNIVERSITA'	€ 700,00

Per la prossima scadenza della prestazione in parola (anno 2012) varranno i criteri di valutazione di cui al precedente accordo fermi restando i requisiti di accesso alla prestazione contenuti nel successivo capoverso.

Per le successive prestazioni si applicheranno i criteri di valutazione relativamente ai risultati conseguiti nell'anno scolastico immediatamente precedente con le modalità che la Cassa Edile stabilirà.

Per quanto concerne la borsa di studio per la frequenza ad un corso universitario il requisito dello studente, oltre alla media, è quello di avere sostenuto gli esami nei tempi previsti dal piano di studio.

Per i soggiorni marini vale quanto concordato tra le Parti sociali e riportato nel Regolamento di attuazione emanato dalla Cassa Edile per l'istituto.

CERTIFICAZIONE E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Dopo 12 anni, l'esperienza Umbra della Congruità ha dimostrato i suoi molteplici punti di forza, ma anche qualche debolezza.

In particolare la difficoltà di censire tutti i cantieri privati ed individuare il loro reale valore (o importo lavori) ha evidenziato l'importanza di sollecitare e concordare forme di maggiore collaborazione e scambio di dati con i Comuni (DIA, SCIA, permessi di costruire, ecc.), le opportunità di controlli diretti delle Casse Edili sui cantieri e sulle imprese irregolari. Tali iniziative hanno lo scopo di agevolare il controllo sui cantieri e nelle imprese irregolari e quindi di agevolare il recupero dei crediti per l'ente.

A tutto ciò si aggiunge il controllo tramite MUT del rispetto dell'orario contrattuale (ore sanzionabili e contatore), dei minimi retributivi e l'inserimento nello stesso MUT dei cantieri con la relativa suddivisione delle ore.

Su tali aspetti le parti sociali s'impegnano ad intervenire attivamente rinnovando il reciproco impegno nella lotta al lavoro irregolare per una tutela più efficace delle imprese regolari.

BORSA LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nel settore delle costruzioni il fattore umano riveste certamente un'importanza centrale e strategica. In particolare rappresenta per l'impresa un patrimonio qualitativo e un fattore competitivo. L'ingresso nel mercato del lavoro del settore delle costruzioni di quote crescenti di manodopera straniera (ormai oltre il 50% di presenze nelle Casse Edili) richiede risposte articolate ed efficaci al fine di accelerare i processi di crescita e di integrazione professionale. Diviene necessario ed urgente, all'atto dell'ingresso in cantiere, trasferire le "maestrie di base", intese come un alfabeto professionale in grado di favorire l'apprendimento del lavoro e di promuovere comportamenti operativi corretti e razionali, e pertanto sicuri. Ciò potrebbe rappresentare un importante fattore di stabilizzazione e motivazione a progredire (per chi è già nel settore) e di attrattività e richiamo (per chi non è ancora nel settore), oltre che un prezioso elemento di contrasto dei fenomeni degenerativi sul versante della trasparenza del mercato del lavoro.

Le parti sociali firmatarie del presente contratto, in linea con quanto previsto dall'articolo 114 del CCNL/19 aprile 2010, concordano di dare impulso alla Borsa lavoro Blen.it proposta dal Formedil nazionale, in modo da:

- poter disporre sul proprio territorio di un servizio di segnalazione di opportunità lavorative, orientamento e counseling individualizzati;
- garantire che prima dell'ingresso al lavoro ogni lavoratore sia formato in merito alle operazioni-base dei mestieri dell'edilizia e alle connesse competenze di prevenzione e sicurezza;
- assicurare ad ogni lavoratore la possibilità di avere uno specifico Piano di Sviluppo Professionale finalizzato al

raggiungimento di condivisi obiettivi di progressione professionale, garantendogli altresì l'assistenza e le risorse formative necessarie;

- assicurare al lavoratore, in caso di perdita del lavoro, che la Scuola edile si attiverà al fine di favorirne la riacquisizione attraverso una strategia di miglioramento dell'occupabilità del lavoratore e di ricerca attiva del lavoro;
- mettere in pratica tutto quanto previsto dal progetto presentato dal Formedil sotto l'impulso delle Parti Sociali Nazionali.

Al fine di attuare completamente la Borsa lavoro, le parti si impegnano a mettere in campo tutte le risorse e gli strumenti necessari all'avvio. In particolare:

- attivazione dello sportello per la certificazione delle competenze formali e non formali del lavoratore;
- attivazione del Libretto formativo edile;
- attivazione della Banca dati integrata degli Enti bilaterali del settore;
- realizzazione delle necessarie convenzioni con il Centro provinciale dell'impiego, secondo le istruzioni operative predisposte dalle parti sociali nazionali e attuate dallo stesso Formedil.

INIZIATIVE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

Nel ribadire l'importanza che il CPT riveste ai fini del miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parti concordano che l'azione di supporto alle imprese sul versante della sicurezza debba essere rilanciata e consolidata sia introducendo nuovi servizi sia migliorando strumenti e procedure già utilizzate attraverso una migliore programmazione dei sopralluoghi tecnici in cantiere utilizzando i nuovi strumenti a disposizione del CPT come le notifiche preliminari ed un maggior controllo dell'efficacia degli stessi sopralluoghi, utilizzando la check list di controllo definita a livello nazionale, lasciando in cantiere il resoconto della visita, effettuando sempre la seconda visita di controllo e realizzando un monitoraggio telefonico a campione per verificare il gradimento delle imprese. In particolare le parti concordano di avviare quanto prima (non appena saranno definite dalla CNCPT e validate dalle Parti sociali nazionali le istruzioni e le procedure necessarie), il servizio di "Asseverazione" previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., secondo le istruzioni e usando le modalità che saranno definite dalle Parti Sociali nazionali.

BANCHE DATI

Al fine di adeguare, innovare e facilitare lo scambio di dati e informazioni all'interno di tutto il Sistema Bilaterale e anche al fine di migliorare la qualità e i tempi di erogazione dei servizi alle imprese e ai lavoratori, le Parti si impegnano a creare un unico sistema informativo regionale.

RLST

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto che rappresenta direttamente i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro.

Nell'ambito del progetto generale della sicurezza sul lavoro, è obiettivo prioritario del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza verificare la corretta applicazione della normativa e l'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in relazione alle attribuzioni di cui all'art. 50 del Decreto legislativo n. 81/2008.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (RLST) opera con riferimento alle imprese edili nelle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nella provincia di Terni tale figura è prevista in una unità per tutto il suo territorio.

Ulteriori specifiche saranno oggetto dell'apposito regolamento territoriale, concordato dalle parti sociali, per il funzionamento del RLST.

Resta fermo che, così come previsto dall'articolo 48 comma 8 del decreto legislativo n. 81/2008, qualora non si proceda all'elezione diretta, le funzioni del RLS sono esercitate dal RLST a prescindere dal numero di dipendenti in forza all'impresa.

L'RLST esercita le attribuzioni previste dal CCNL e dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 81/2008, con le garanzie e le facoltà di cui allo stesso. Ai sensi dello stesso articolo e degli articoli dei contratti nazionali delle diverse associazioni datoriali e dei rispettivi allegati, lo RLST non può svolgere attività sindacale.

Tra l'altro, non può compiere attività di proselitismo o di propaganda, così come non può promuovere assemblee o proporre rivendicazioni. Può invece partecipare, su richiesta dei lavoratori, ad

assemblee riguardanti argomenti strettamente inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro.

L'attività dell'RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.

Agli oneri per la realizzazione del presente accordo si provvede mediante un sistema di contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese iscritte o comunque tenute ad iscriversi alla Cassa Edile di Terni nelle quali non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale; le stesse devono contribuire, a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo, con un'aliquota pari a 0,10% della retribuzione imponibile per la Cassa Edile.

Sono esonerate dal versamento del contributo aggiuntivo di cui sopra le imprese nelle quali i lavoratori dipendenti abbiano proceduto all'elezione diretta del RLS secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo n.81/2008. Laddove l'elezione avvenga successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, la data dell'elezione del RLS aziendale deve essere preventivamente concordata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo.

Per tutti gli RLS eletti precedentemente e successivamente al presente accordo, e al fine di ottenere l'esonero dal versamento del contributo, le imprese dovranno comunicare al CPT di Terni, il nominativo dell'RLS. Il CPT provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento dei suddetti documenti, a comunicare formalmente alla Cassa Edile la regolarità della documentazione e il diritto all'esonero dal pagamento del contributo aggiuntivo.

Gli importi calcolati dalle imprese sono riscossi tramite la Cassa Edile di Terni mediante la modulistica in uso e conferiti nell'apposito

fondo “Fondo RLST della provincia di Terni”, le cui entrate ed uscite appariranno come partite di una gestione separata.

I Fondi verranno messi a disposizione di una costituenda Commissione, formata da 1 rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni sindacali e 1 rappresentante delle Associazioni dei datori di lavoro; ai lavori della commissione parteciperà il direttore della C.E. o suo delegato. Nell’ambito della stessa Commissione verranno stabilite le modalità di gestione del fondo secondo il regolamento che sarà varato dalle parti sociali territoriali.

Per la salvaguardia degli accordi in essere, a seguito di verifica dell’andamento del fondo RLST, le parti si impegnano sin da ora, se fosse necessario, a rivedere l’aliquota sopra stabilita.

Il soggetto nominato RLST deve avere un’effettiva esperienza nel settore edile e/o in materia di sicurezza, di almeno 24 mesi.

Le modalità di costituzione e funzionamento verranno stabilite con Regolamento attuativo da redigersi entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.

Prima dell’inizio della propria attività, l’RLST deve ricevere la formazione obbligatoria prevista dall’articolo 48 comma 7 del decreto legislativo n.81/2008 e dal CCNL 2010, per un minimo di n.120 ore. Successivamente l’RLST deve ricevere un aggiornamento della formazione di almeno 8 ore annue.

La formazione, nei limiti sopra indicati, è impartita dalla Scuola Edile di Terni, in collaborazione con il CPT.

Lo svolgimento dell’attività dell’RLST è disciplinato dal presente accordo, dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle associazioni firmatarie e dai rispettivi allegati, nonché dalla legislazione e dal regolamento territoriale.

PREVEDI

Le parti confermano quanto già convenuto rispetto alla mutualizzazione dell'onere a carico del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R., mediante rimborso degli importi versati mensilmente a tale titolo dall'impresa in Cassa Edile.

Le parti confermano inoltre di non istituire un apposito contributo a carico della generalità delle imprese, ma di prelevare le somme da rimborsare ai datori di lavoro dall'apposita riserva iscritta nel bilancio della Cassa Edile.

In relazione all'andamento del numero dei lavoratori iscritti al Fondo PREVEDI ed alla evoluzione normativa dello stesso, le parti si impegnano ad effettuare verifiche annuali al fine di valutare le necessità di interventi, anche valutando la possibilità di istituire un apposito fondo, correttivi delle modalità di mutualizzazione come sopra riportate, in corrispondenza dell'esaurimento della riserva stessa.

In questo caso, e in alternativa alla impossibilità di individuare interventi correttivi alle modalità di mutualizzazione, si dovranno applicare gli accordi nazionali sottoscritti su tale materia con la sospensione della mutualizzazione e il ritorno degli oneri a carico delle imprese.

NORMA PREMIALE PER VERSAMENTI IN CASSA EDILE

Premesso che il regolamento di attuazione del meccanismo premiale previsto, a norma di legge, dall'art. 108 del CCNL deve al momento essere ancora predisposto dalle parti firmatarie del CCNL e che al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare si ritiene necessario agire anche sul fronte della premialità per le aziende, si conviene di istituire un riconoscimento premiale a favore delle imprese che dimostrino il rispetto delle regole e il dovuto impegno nella formazione professionale e nell'attuazione di corrette misure di sicurezza e prevenzione.

Il dispositivo premiale consiste nella riduzione delle aliquote indicate nella successiva tabella, dovute alla Cassa Edile, Scuola Edile e CPT, nei confronti delle imprese che soddisfano i requisiti che verranno definiti con apposito Accordo tra le Parti entro tre mesi dalla firma del presente Contratto, fermo restando quanto previsto al punto denominato "contribuzioni cassa edile/sistema edilizia".

Con lo stesso Accordo verranno definite le modalità di accesso alla premialità e la percentuale di riduzione delle diverse aliquote.

PARTE ECONOMICA

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE

Le parti concordano, così come previsto dal verbale di Accordo Nazionale del 19 aprile 2010 nell'Allegato 15, che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale saranno conglobati nell'Indennità Territoriale di settore e nel Premio di produzione.

EVR

L'Elemento Variabile della Retribuzione, introdotto dall'art. 12 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 in sostituzione dell'EET (Elemento Economico Territoriale), quale premio variabile correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, in Umbria si stabilisce di importo pari al tetto massimo del 6% fissato nel succitato Accordo Nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1° gennaio 2010. L'EVR sarà riconosciuto a consuntivo ed erogato in quote mensili a decorrere dal mese di gennaio di ogni anno.

Secondo quanto introdotto dall'art. 38 del C.C.N.L. 19 aprile 2010 ai fini della riconoscibilità o meno dell'erogazione e della sua eventuale diversa quantità, entro il mese di novembre di ogni anno le Parti Sociali si incontreranno per determinare la misura dell'EVR a valere per l'anno successivo, mediante una valutazione effettuata sui seguenti cinque indicatori:

- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Terni;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile;
- ore denunciate alla Cassa Edile, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro;

- valore aggiunto del settore delle costruzioni pubblicato a livello provinciale dall'ISTAT;
- massa salari su ore lavorate, così come risultanti nella Cassa Edile.

Gli indicatori per il calcolo dell'EVR per il 2011 saranno riferiti al triennio 2006/2008 e per il 2012 al triennio saranno riferiti al triennio 2007/2009.

Dell'esito di tale verifica le Parti Sociali, per il tramite della Cassa Edile, provvederanno a dare informativa alle imprese con apposita tabella riepilogativa dei valori mensili per l'anno di riferimento.

Per quanto riguarda il calcolo a livello aziendale, così come previsto per le imprese che applicano il contratto dell'industria, anche il parametro delle ore lavorate è inteso al netto delle ore integrate.

Le imprese che intendono avvalersi della norma contrattuale prevista per le particolari situazioni di difficoltà dovranno inviare comunicazione autocertificata, corredata della documentazione relativa al mancato raggiungimento di uno o due dei parametri contrattualmente previsti, ad ANCE Terni, alla Cassa Edile di Terni, alle OOSLL e alle RSU o RSA se costituite. Le Parti procederanno alla verifica, redigendo specifico verbale, presso la stessa sede della Cassa Edile di Terni.

Resta confermato quanto previsto dal CCNL in tema di aziende di nuova costituzione.

Le Parti hanno verificato che dalla misurazione degli indici di riferimento per il periodo dal 1 luglio 2011 al 31 dicembre 2011, a motivo della profonda crisi del settore, nessun indice è risultato raggiunto e conseguentemente alcun valore dell'EVR è stato maturato.

Le Parti concordano, quindi, che l'erogazione dell'EVR avverrà a partire dal 1° gennaio 2012. Per il periodo intercorrente dal 1

gennaio 2012 al 30 aprile 2012, i relativi importi verranno corrisposti in 4 rate a decorrere dal 1 luglio 2012.

Dopo aver proceduto ad una verifica ai cinque indicatori sono stati assegnati i seguenti pesi ponderali:

- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Terni: 20%;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile: 10%;
- ore denunciate alla Cassa Edile, al netto delle ore integrate per mancanza di lavoro: 20 %;
- valore aggiunto del settore delle costruzioni pubblicato a livello provinciale dall'ISTAT: 10%;
- massa salari su ore lavorate così come risultanti nella Cassa Edile: 40%.

Per l'anno 2012 le parti, in sede di stesura del presente documento, hanno proceduto alla verifica degli indicatori sopra citati, nel trimestre già trascorso e per il presumibile trend per il resto dell'anno. Per l'anno 2012, l'EVR risulta individuato nella misura 40% della misura massima del 6%, calcolato sulla paga base del 1° gennaio 2010, tenuto conto della situazione di grave crisi del settore di costruzione e della generalizzata carenza di liquidità nella quale versano le imprese del territorio. Detto importo verrà erogato in quote mensili, così come da tabelle di seguito riportate.

INDUSTRIA

IMPIEGATI (valori mensili)	EVR 6%	40% quota massima
7° livello	85.12	34.05
6° livello	76.61	30,65
5° livello	63.84	25,54
4° livello	59.59	23,84
3° livello	55.33	22,13
2° livello	49.80	19,92
1° livello	42.56	17,02

INDUSTRIA

OPERAI (valori orari)	EVR 6%	40% quota massima
4°livello	0.34	0.14
3° livello	0.32	0.13
2° livello	0.29	0.12
1° livello	0.25	0.11

In un apposito incontro da tenersi entro il mese di novembre 2012 verranno verificati i risultati degli indicatori a base dell'istituto per la conferma e/o il conguaglio degli importi anticipati mensilmente.

In detta riunione verrà stabilita la misura dell'EVR per l'anno 2013, che non potrà essere inferiore a quella fatta registrare nel corso del 2012.

MALATTIA

La disciplina del trattamento economico dovuto in caso di malattia agli operai edili è disciplinato dal CCNL e dal contratto integrativo provinciale del 16 ottobre 2006 che istituiva, in via sperimentale, una maggiorazione al trattamento retributivo a carico della Cassa Edile per i primi tre giorni degli eventi di malattia di durata superiore a sei giorni fino a dodici giorni, con un tetto massimo di numero eventi e di spesa.

Con il presente accordo le parti concordano di estendere la copertura retributiva per tali eventi secondo la seguente regolamentazione:

- la prestazione è a totale carico della Cassa Edile ed è finalizzata ad assicurare all'operaio edile un trattamento economico, integrativo di quanto previsto dal vigente CCNL, per i primi tre giorni di malattia, solo ed unicamente in caso di eventi di durata superiore a cinque giorni e fino a dodici giornate;
- l'erogazione di tale assistenza avverrà tramite richiesta dell'azienda e rimborso della Cassa Edile con le stesse modalità previste per l'integrazione di malattia contrattualmente definita;
- il diritto alla prestazione assistenziale integrativa è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - a) Il lavoratore avrà diritto alla prestazione integrativa, qualora in possesso dei requisiti previsti per la generalità delle prestazioni, fino ad un massimo annuo di due eventi riconducibili alla fattispecie assistita (si considerano gli eventi che hanno inizio dal 01/10/2011 e fine entro il 30/09/2012);
 - b) Il valore giornaliero complessivo della prestazione (prestazione contrattuale più prestazione integrativa) sarà pari a:

$$\text{R.O.} \times 1,00 \times 6,66$$

dove:

R.O. è la retribuzione oraria (paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento variabile della retribuzione)

6,66 è l'orario settimanale diviso 6

1,00 è il moltiplicatore

Con ciò intendendosi che la Cassa Edile integra al 100% la retribuzione relativa ai primi tre giorni di malattia per gli eventi di durata da sei a dodici giorni.

- c) La Cassa Edile erogherà la prestazione integrativa fino ad un valore massimo annuo (1° ottobre – 30 settembre) di € 30.000.

Le parti si impegnano ad effettuare verifiche periodiche sull'andamento economico della prestazione e sui suoi possibili effetti sul fenomeno dell'assenteismo in corrispondenza della chiusura dell'esercizio finanziario della Cassa Edile.

CIG MALTEMPO APPRENDISTI

Premesso che il CCNL 18 giugno 2008 ha istituito all'art. 92 una prestazione aggiuntiva in favore dei lavoratori apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, che l'accordo nazionale del 4 dicembre 2008 demandava alle parti sociali territoriali l'emanazione di una regolamentazione attuativa su tale prestazione che considerasse le specifiche caratteristiche territoriali, con il presente accordo, salvo diverse intese a livello territoriale, le parti confermano la regolamentazione della prestazione cosiddetta di CIG maltempo apprendisti come segue:

- 1) l'impresa che impiega alle proprie dipendenze lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento alla Cassa Edile di Terni, limitatamente agli stessi apprendisti in forza, di un contributo pari al 1,2% della retribuzione imponibile ai fini del calcolo degli altri contributi contrattuali dovuti alla Cassa Edile;
- 2) la prestazione è anticipata dall'impresa e successivamente erogata dalla Cassa Edile per un massimo di 40 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa (da intendersi con riferimento all'anno finanziario edile 1° ottobre – 30 settembre) dovuta ad eventi meteorologici ed è pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di legge, comprensiva anche della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia;
- 3) la prestazione è anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso alla Cassa Edile di Terni, tramite apposita domanda, per un numero di apprendisti massimo pari

a quello consentito da norme di legge e contrattuali per il settore delle costruzioni.

L'erogazione della prestazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- a. la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
 - b. l'apprendista, all'atto dell'evento, dovrà essere iscritto presso la Cassa Edile di Terni;
 - c. l'apprendista dovrà aver maturato almeno 850 ore tra quelle valide ai fini APE, ferie, festività, CIG, congedi e assenze giustificate denunciate alla Cassa Edile nei sei mesi precedenti a quello per il quale si verifica l'evento meteorologico avverso; a tal fine le ore registrate presso altre Casse Edili non verranno prese in considerazione ad eccezione delle ore denunciate e versate alla Cassa Edile di Perugia fino ad un massimo di 230 ore nel semestre di riferimento;
 - d. aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori occupati le ore CIG dell'apprendista ed il cantiere nel quale lo stesso ha lavorato;
 - e. la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa Edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione, con riferimento all'ultimo mese scaduto.
- 4) La domanda di rimborso per essere accolta deve pervenire alla Cassa Edile nei seguenti termini:
- Entro 30 giorni dal rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi

meteorologici per il cantiere in cui era impiegato l'apprendista;

- Nel caso in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento.

Le parti si impegnano ad effettuare verifiche periodiche sull'andamento economico della prestazione in corrispondenza della chiusura dell'esercizio finanziario della Cassa Edile.

CONTRIBUZIONI CASSA EDILE/SISTEMA EDILIZIA

Alla luce di quanto sopra pattuito a decorrere dal 1 gennaio 2012 le aliquote delle contribuzioni dovute dalle imprese e dai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Terni sono le seguenti:

CASSA EDILE TERNI	A carico azienda	A carico lavoratore	totale
Contributo Cassa Edile (art. 36 CCNL)	2.5	0.5	3
Contributo A.P.E. (art.29 CCNL)	3.45		3.45
Contributo Scuola Edile (art.21 CCNL)	0.90		0.90
Contributo C.P.T.	0.40		0.40
Contributo Lavori Usuranti e Pesanti (par. 6, art. 108 CCNL)	0.10		0.10
Fondo Garanzia	0.35		0.35
Quota Nazionale di A.C. (art. 36 CCNL)	0.185 (*)	0.185 (*)	0.37
Quota Territoriale di A.C. (art. 36 CCNL)	0.7 (*)	0.7 8 (*)	1.40
TOTALE CONTRIBUTI	8.585	1.385	9.970

Contributo CIG maltempo Apprendisti	1.20		1.20
Contributo di RLST	0.10		0.10

(*) Le quote di adesione contrattuale Territoriali e quelle Nazionali continueranno ad essere calcolate sulla retribuzione, maggiorata del 23,45%.

Entro il trimestre precedente la scadenza del presente contratto le parti procederanno ad una verifica della situazione economica e finanziaria della Cassa Edile di Terni. Qualora le gestioni dovessero evidenziare un avanzo, le Parti interverranno su tale avanzo ripartendo le risorse disponibili nelle seguenti proporzioni:

- 33% Cassa Edile
- 33% ritorno alle Imprese su parametri di premialità da definire congiuntamente con le modalità precedentemente indicate

- 33% ritorno ai Lavoratori su parametri da definire congiuntamente.

INDENNITA' DI MENSA

Ferme restando le indennità di computo e di corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa precedentemente pattuite per la Provincia di Terni , l'attuale valore dell'indennità di mensa fissato in euro 4,48 viene incrementato a decorrere dal 1 aprile 2012 ad euro 4,80 giorno pari ad euro 0,60 orario. Resta inteso che sono assorbiti i trattamenti in atto nelle aziende per lo stesso titolo fatte salve le condizioni di miglior favore.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo si riferisce al periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE TERNI

FILCA CISL

FILLEA CGIL

FENEAL UIL

(carta intestata dell'impresa)

ALLA RSU (ove costituita)
FENEAL UIL
Via Pacinotti, 34 – TERNI

FILCA CISL
Via del cassero, 1 – TERNI

FILLEA cgil
Vico S. procolo, 8 – TERNI

ANCE TERNI
Zona Fiori, 116 – TERNI

CASSA EDILE DI TERNI
Zona Fiori, 116 – TERNI

Oggetto: Art. 38 commi 18 e 19 del CCNL 19 aprile 2010. Autodichiarazione per l'anno Di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali

La scrivente impresa dichiara che nel triennio di riferimento 2009 – 2007 rispetto al triennio 2008 - 2006 non ha raggiunto il seguente parametro.

- Ore denunciate in Cassa Edile
- Volume di affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente per l'anno 2012, l'impresa erogherà l'EVR in misura ridotta pari al 30% dell'EVR definito alivello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

TIMBRO E FIRMA